Rassegna Stampa

di Martedì 7 gennaio 2025



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.								
Rubrica	Information and communication technology (ICT)											
1	Il Sole 24 Ore	07/01/2025	In Lombardia il primo test. Sperimentazione per le aree remote (A.Biondi/C.Fotina)	3								
Rubrica	Lavoro											
1	Il Sole 24 Ore	07/01/2025	Smart working, l'accordo tra le parti evita la misurazione dell'orario (G.Falasca)	5								
Rubrica	Politica											
1	Il Sole 24 Ore	07/01/2025	Solo gli stati possono ridurre le disparita' (G.Noci)	6								
Rubrica	Altre professioni											
19	Italia Oggi	07/01/2025	Nella deontologia sanzione commisurata a tutti i fatti (A.Magagnoli)	7								
Rubrica	Fisco											
6	Il Sole 24 Ore	07/01/2025	Le partite Iva tornano a pagare acconti a rate per 700 milioni (M.Mobili/G.Parente)	8								
21	Italia Oggi	07/01/2025	Superbonus salvato da varianti (C.Angeli)	10								
Rubrica	Normative e Giustizia											
23	Italia Oggi	07/01/2025	Multe alla pec dello studio (A.Ciccia Messina)	11								

1/2

www.ecostampa.it

In Lombardia il primo test
Sperimentazione per le aree remote

Foalio

Biondi e Fotina —a pag. 3

Parte il primo test del web via satellite Gara in Lombardia

Banda ultralarga

Sperimentazione per le aree remote finanziata dal governo con 5 milioni

Andrea Biondi Carmine Fotina

I piani di Starlink per portare la banda ultralarga con il satellite nelle aree remote del Paese partono dalla Lombardia. Già oggi infatti, a quanto risulta al *Sole 24 Ore*, sarà pubblicato l'avviso di una gara pubblica.

Èutile, a questo punto, fare chiarezza sui progetti in campo. Il maxicontratto in discussione da 1,5 miliardi, di cui ha riferito l'agenzia americana Bloomberg, coinvolge direttamente la Difesa ed è da mesi sotto l'osservazione dei servizi di intelligence. Su un altro piano va avanti il confronto con il governo che potrebbe portare al coinvolgimento di Starlink, l'unità di business per internet via satellite che è una costola di Space X, nella copertura delle aree più remote del Paese. In questo caso il dialogo procede con il Dipartimento per la trasformazione digitale (Ditd) di Palazzo Chigi che fa capo al sottosegretario all'Innovazione Alessio Butti.

Proprio oggi dovrebbe essere pubblicato un avviso della Regione Lombardia (tramite Aria spa) per testare «l'utilizzo di reti space-based per la fornitura di capacità di backhauling satellitare in sinergia con quelle terrestri nelle aree a difficile connettività». Il Ditd (che finanzierà con 5 milioni) e la Regione (con 1,5 milioni) hanno dato mandato ad Aria di selezionare i fornitori tramite gara e, anche se non sarà l'unico pretendente, si può già

scommettere sulla partecipazione sia costellazioni in orbita geostaziodella società di Elon Musk. sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusi-

L'annuncio di una sperimentazione «con Starlink e altri operatori per l'integrazione della tecnologia satellitare come complemento alle infrastrutture esistenti» lo aveva dato a questo giornale proprio il sottosegretario Butti in un'intervista lo scorso 15 ottobre. A distanza di pochigiorniil nome di Space X compariva nelle carte dell'inchiesta Sogei nella quale risulta indagato Andrea Stroppa, referente italiano di Musk per l'Italia. Il polverone mediatico sull'inchiesta, in cui comparivano stralci sui dialoghi di Stroppa con l'ex capitano di fregata Angelo Antonio Masala e si faceva riferimento aun'audizione con la Difesa per presentare le potenzialità di Starlink in ambito militare e diplomatico, non sembrano avere intaccato le discussioni per l'uso civile nelle aree remote, incluse in prospettiva quelle del Pnrr. Infatti su questo versante, come anticipato sul Sole 24 Ore dello scorso 20 novembre, se ci sarà il via libera Ue, i numeri civici che a fronte dei ritardi degli aggiudicatari (Open Fiber in primis) sono stati esclusi dalla gara "Italia a 1 Giga" del Pnrr-155mila per ora, e forse altri 450mila quando in primavera sarà ridiscussoil Pnrr – potranno essere messi a gara tra gli operatori satellitari, ancora una volta con la Starlink di Musk in primo piano.

Per tornare invece alle possibili applicazioni militari e per i contesti critici, i riflettori ora sono puntati sul Ddl governativo per la space economy all'esame della Camera e in particolare sull'articolo 25, apparso a più di un addetto ai lavori come un varco aperto per i satelliti in orbita bassa della statunitense Space X. Si prevede la costituzione di una riserva di capacità trasmissiva nazionale attraverso comunicazioni satellitari, usando sia satelliti

sia costellazioni in orbita geostazionaria, media e bassa, gestiti esclusivamente da soggetti appartenenti non solo alla Ue ma anche all'Alleanza atlantica (come gli Usa).

In questo quadro, per rassicurare sul sistema Starlink è intervenuto su Xlostesso Andrea Stroppa che, come detto, è il referente di Elon Musk in Italia. «È sicuro? Sì, è molto sicuro», scrive in un post aggiungendo che «mentre non ci sono notizie pubbliche di sabotaggi di reti satellitari a bassa orbita, sono numerosi i sabotaggi con grandi danni ai cavi».

Le telco per ora paiono osservare guardinghe. L'arrivo di Musk ad Atreju a dicembre 2023 ha fatto capire che con i satelliti di Starlink occorreva fare i conti. Certo, un assaggio di contesa si è avuto lo scorso aprile con l'accusa a Tim di condotta anticoncorrenziale e di violare le regole sulla condivisione dei dati dello spettro nella banda a 28 gigahertz. Due mesi dopo grazie al lavoro della Fondazione Bordoni la criticità era stata gestita.

Sul versante del business per ora le telco fanno affidamento sulla considerazione della tecnologia satellitare a bassa orbita come un modo di dare connettività in aree remote, ma mai comparabile in termini di prestazioni con la fibra. Quanto al direct to cell (si veda altro articolo in pagina), ad oggi in tutta Europea viene distribuito solo in Svizzera tramite un operatore di telecomunicazioni locale, Salt (società svizzera che fa capo a Xavier Niel, patron del gruppo Iliad) ed è al momento un unicum nel Vecchio Continente (assieme all'Ucraina, dove l'operatore Kyivstar ha firmato un accordo con Starlink per distribuire nei prossimi mesi il servizio). Il level playing field (giocare tutti la stessa partita) è però un elemento sul quale l'attenzione è massima. Edè lì che gli operatori tradizionali intendono tenere il punto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



destinatario, non riproducibile

del

esclusivo


nso

ad

1

www.ecostampa.it

Starlink principale candidato. Poi si aprirà la partita delle zone uscite dal progetto del Pnrr



Web via satellite. Partono dalla Lombardia i piani di Starlink per portare la banda ultralarga nelle aree remote del Paese





uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

ad

Foglio


1

Lavoro Smart working, l'accordo tra le parti evita la misurazione



Giampiero Falasca

—а рад. 26



Lavoro dipendente

Per superare i vincoli Ue necessario ancorare la prestazione a degli obiettivi

Giampiero Falasca

Il successo del lavoro agile dipende dal funzionamento di alcune regole - l'assenza di rigidi orari di lavoro. da un lato, e il collegamento tra prestazione lavorativa e obiettivi, dall'altro – finora troppo sottovalutate nella loro applicazione concreta. con un ordinamento del lavoro che segue regole diverse.

Una prima importante difficoltà riguarda l'orario di lavoro. La legge 81/2017 ricorda che il lavoratore agile svolge la sua prestazione «senza precisi vincoli» di orario (articolo 18). Tuttavia, bisogna chiedersi comesi combina lo smart working con quella giurisprudenza comunitaria che ritiene imprescindibile l'adozione di sistemi di misurazione dell'orario di lavoro che siano «obiettivi. affidabili e accessibili». Secondo la Corte Ue, in assenza di un sistema che consenta la misurazione della durata dell'orario di lavoro giornaliero del dipendente, non c'è modo di stabilire con oggettività e affida-

bilità né il numero di ore di lavoro svolte e la loro ripartizione nel tempo, né il numero delle ore di lavoro straordinario, il che rende difficile per i lavoratori, se non impossibile, far rispettare i loro diritti. Per la Corte, dunque, una normativa nazionale che non prevede l'obbligo di ricorrere a uno strumento che consente tale determinazione non è idonea a garantire l'effetto utile dei diritti conferiti dalla Carta.

Una strada possibile è quella di far rientrare il lavoro agile in quelle modalità di lavoro nelle quali il lavoratore ha libertà di auto-determinare l'orario: se questa condizione è rispettata, si ricade nell'ambito dell'articolo 17, paragrafo Applicazione che deve fare i conti 1, della Direttiva 2003/88, che consente di disapplicare l'obbligo di misurazione dell'orario.

> Secondo la giurisprudenza della Corte Ue, questa deroga si applica solo nei casi in cui il lavoratore ha facoltà di decidere non solo la collocazione orario ma anche il numero di ore di lavoro (sentenza in causa C-175-16). Un risultato a cui si può arrivare solo costruendo degli accordi individuali e collettivi di smart working che non si limitano a lasciare libertà sulla collocazione dell'orario, ma rimettono al lavoratore anche scelta sulla quantità di ore da svolgere, ancorando la prestazione al raggiungimento degli obiettivi. Un passaggio importante ma, anche qui, reso ostico da alcuni vincoli po-



Per consentire l'autodeterminazione dell'orario le parti sociali devono predisporre obbligazioni di risultato

sti dall'ordinamento, come quella giurisprudenza che considera inapplicabile al lavoro subordinato la valutazione dei risultati della prestazione. La sentenza 10640/2024 della Cassazione ha, infatti, messo in chiaro che l'obbligazione del lavoratore dipendente non è soggetta alla valutazione del risultato, trattandosi di una «obbligazione di mezzi». Una lettura che può essere attenuata fissando in maniera chiara ed esplicita, negli accordi individuali di lavoro agile, gli obiettivi che vanno raggiunti. Le parti, in altri termini, dovrebbero includere gli obiettivi all'interno degli impegni contrattuali che vincolano il dipendente, enfatizzando quel riferimento agli obiettivi già presente nell'articolo 18 della legge 81/2017.

Un riferimento che oggi è stato molto sottovalutato dalla contrattazione collettiva e dagli accordi individuali. Le continue invocazioni sulle potenzialità dello smart working hanno bisogno, quindi, di un sostegno nuovo e più coraggioso da parte di tutti gli attori del sistema - la contrattazione collettiva, le parti che stipulano le intese - i quali finora si sono concentrati troppo sulle procedure e sulla collocazione temporale dellavoro agile, mentre hanno curato troppo poco quegli aspetti che sono, invece, essenziali per garantire un futuro di successo dell'istituto.

© RIPRODI IZIONE RISERVATA

ntpluslavoro.ilsole24ore.com La versione integrale dell'articolo



destinatario, non riproducibile

del

esclusivo

nso

ad

1

Pagina

Foalio

24 ORE

Tiratura: 65.681 Diffusione: 126.619



riproducibile

nou

destinatario,

del

esclusivo

nso

ad

Ritaglio

SCENARI GLOBALI

SOLO GLI STATI POSSONO RIDURRE LE DISPARITÀ

di Giuliano Noci —a pagina 14

Solo gli Stati possono riequilibrare le diseguaglianze

Geopolitica/2

Giuliano Noci

guerre nel mondo (non solo in Ucraina e in Medio-oriente ma anche in Africa), la cupa bandiera dell'Isis ha ricominciato a sventolare ovunque, il cambiamento climatico e le politiche di Trump rappresenteranno sfide chiave da gestire onde evitare di fare un passo ulteriore verso il baratro di un futuro dalle tinte sempre più fosche. Non dimentichiamoci che siamo ormai quasi irreversibilmente entrati in un'era, in un sistema di percezioni secondo cui non riusciremo a garantire ai nostri figli (necessariamente) un futuro migliore. Faccio un esempio per tutti: non possiamo dare più per scontata la pace in Europa. Se ci fermiamo a queste riflessioni, che leggono la superficie dei cambiamenti in atto, rischiamo di non interpretare il senso profondo del mondo in cui siamo immersi e le discontinuità (economiche, sociali e tecnologiche) che si prospettano all'orizzonte. Sono infatti fermamente convinto che ci troviamo su una faglia della storia. Dobbiamo pertanto cambiare le nostre categorie di pensiero; è necessario mettere in discussione i nostri riferimenti, gli schemi-tipo per introdurre punti di frattura nel ragionamento. Il pensiero incrementale è da intendersi, in questo senso, come il male assoluto. Assumendo dunque la prospettiva di una "riflessione discontinua" intendo porre al centro del mio ragionamento un tema che merita un approfondimento fuori dagli schemi. La globalizzazione

quasi scontato affermare che il 2025

sarà un anno critico: il proliferare delle

OCCORRE
ABBANDONARE
L'UNICA VALUTA
DI RISERVA
EGEMONICA,
OVVERO
IL DOLLARO

non è infatti come sembra: siamo tutti consapevoli che ci ha portato in dote benefici molto importanti. Miliardi di persone sono uscite dalla condizione di povertà, si è registrata una crescita economica senza precedenti e le aspettative di vita sono cresciute

quasi esponenzialmente. Nel cosiddetto mondo occidentale le borse hanno raggiunto i propri massimi e i livelli di occupazione sono in media migliorati a livello macro. Registriamo tuttavia un palpabile malcontento quasi ovunque: la classe media è sostanzialmente sparita, la capacità di potere di acquisto delle persone si è in media ridotta, il populismo (di cui Trump è forse la massima espressione) ha attecchito a tal punto da ergersi a prospettiva culturale che ispira il governo di molti Paesi. Come spiegare questo paradosso? La globalizzazione ha sì garantito una notevole crescita a livello macro ma ha anche creato enormi squilibri interni alle società dei vari Paesi. Nel tempo, si è andato affermando un modello che ha orientato le economie lontano dalla sfera interna, verso mercati internazionali deregolamentati dei beni e del capitale. L'orientamento all'export di economie come quelle della Germania e della Cina ha aumentato i redditi dell'1% dei proprietari e degli azionisti delle imprese orientate all'esportazione. Tuttavia, i redditi del restante 99% (i salari dei lavoratori nell'economia domestica) si sono ridotti in termini di potere di acquisto. Si è in altre parole creata una situazione per cui, in termini aggregati, ci sono troppi beni e servizi che inseguono un potere d'acquisto insufficiente. Questo squilibrio ha portato a livelli elevati di debito privato, poiché il 99% prende in prestito denaro per l'abitazione, la sanità e il cibo, mentre le aziende contraggono debiti per compensare il calo delle vendite. Tutto questo è stato reso possibile nei fatti da una inversione dell'usuale sistema di funzionamento sociale: i privati hanno preso il sopravvento sugli Stati (ci ricorda qualcosa Musk?) e il sistema finanziario si è caratterizzato per una mobilità illimitata dei capitali. Rimediare a questo squilibrio (globale) richiede due cambiamenti radicali. Dobbiamo ritornare a Keynes e attribuire una nuova centralità al ruolo degli Stati e all'affermazione di politiche interne a sostegno del 99% depauperato: serve dunque un ribilanciamento tra ruolo dei privati e degli Stati. È necessario in secondo luogo l'abbandono di un'unica valuta di riserva egemonica (il dollaro): un sistema dannoso, per gli squilibri che crea, tanto per i cittadini della nazione egemone (gli Usa) quanto per molti altri Stati. È giunto davvero il momento di ridefinire gli accordi di Bretton Woods, onde evitare un pericolo scivolamento verso una situazione di tensione che può sfuggire di mano.

© RIPRODUZIONERISERVATA



Pagina 19

Foglio 1



Tiratura: 1.674 Diffusione: 15.308



Nella deontologia sanzione commisurata a tutti i fatti

DI ANDREA MAGAGNOLI

Nella commisurazione dell'entità della sanzione disciplinare il giudice della deontologia dovrà considerare tutti gli aspetti del fatto. Lo afferma il Consiglio Nazionale Forense con la sentenza n. 215/2024. Il caso di specie trae origine dal procedimento disciplinare che portava all'applicazione nei confronti dell'incolpato da una sanzione. Al legale infatti era stato contestato di non avere corrisposto il compenso al proprio domiciliatario. Ricorreva l'avvocato deducendo l'eccessiva severità della misura punitiva applicata nel caso concreto, del tutto sproporzionata alla gravità del fatto contestato. Il procedimento dopo avere compiuto il proprio corso veniva deciso da parte del Cnf con il provvedimento in commento, in cui si esaminano in motivazione le modalità per la commisurazione dell'entità della sanzione disciplinare. Il Cnf propende per una valutazione approfondita della situazione che ha portato all'emissione del provvedimento punitivo. Tale valutazione potrà essere effettuata solo nel caso in cui venga seguita una modalità diversa da quella del mero calcolo matematico: ci si dovrà infatti attenere ai criteri individuati nel contenuto dell'art. 21 Codice deontologico forense, basati a loro volta sulla necessità di una verifica approfondita ed analitica del fatto contestato nel corso del procedimento disciplinare. In altri termini dovranno essere considerati al fine della commisurazione concreta della sanzione elementi quali l'effettiva entità del danno cagionato dalla condotta illecita posta in essere da parte dell'incolpato nonché le sue caratteristiche psicologiche quali il grado della colpa e l'intensità del dolo ovvero la presenza di una buona fede. Non solo: dovrà essere considerato il comportamento tenuto dall'incolpato nella fase antecedente alla realizzazione del fatto, nonché quello susseguente. Importante sarà altresì la verifica di eventuali precedenti disciplinari da parte dell'incolpato, fatto che dovrà considerarsi come manifestazione di certa abitualità all'illecito, che rende necessaria una misura punitiva più accentuata.





59329

Pagina 6

Foglio 1/2

24 ORE

Tiratura: 65.681 Diffusione: 126.619



Primo Piano

Il Fisco per le imprese

Le partite Iva tornano a pagare acconti a rate per 700 milioni

Calendario fiscale. Il 16 gennaio appuntamento con il versamento dell'Irpef rinviata da novembre per circa 276mila ditte individuali, autonomi e professionisti. Possibile dilazionare fino a maggio

Marco Mobili Giovanni Parente

La fine delle vacanze natalizie segna anche la ripartenza a pieno regime delle scadenze fiscali. Gennaio mette in agenda 74 adempimenti in calendario: poco più del 75% di questi è rappresentato da versamenti. A caratterizzare il primo mese dell'anno, oltre alla ripresa dell'invio degli atti del fisco dai controlli automatizzati a quelli formali delle dichiarazioni dopo la tregua di dicembre prevista dall'attuazione della delega fiscale, è l'appuntamento a cui sono chiamate le piccole partite Iva individuali con il versamento degli acconti d'impostarinviati dalla scadenza del 30 novembre. Una misura arrivata con la conversione del decreto fiscale collegato alla manovra (Dl 155/2024) e che ha replicato per filo e per segno quanto era successo l'anno precedente sempre con il decreto connesso alla legge di Bilancio.

Fortemente voluta dalla Lega e in particolare dal presidente della commissione Attività produttive della Camera, Alberto Gusmeroli, il rinvio degli acconti a rate ha un impatto non proprio secondario per le casse dello Stato. Il rinvio della scadenza di fine novembre impatta, infatti, per 688 milioni di euro. Un importo che ora l'Erario si aspetta di recuperare in parte il 16 gennaio e in parte nei mesi successivi. La facoltà offerta dal decreto fiscale è doppia: traslare il versamento del secondo acconto

d'imposta al 16 gennaio e decidere se versarlo entro questa data in un'unica soluzione o optando per una rateizzazione. In questo secondo caso, il si può "spacchettare" l'importo dovuto in cinque rate in scadenza il 16 di ogni mese fino al 16 maggio. Naturalmente dilazionare i pagamenti fino a maggio ha un costo, perché sulle rate successive alla prima del 16 gennaio bisognerà aggiungere anche il costo degli interessi.

Machi e quanti sono i soggetti interessati? Come anticipato, la misura ricalca per il solo anno d'imposta 2024 l'impostazione già seguita un anno fa. Quindi rinvio e rateizzazione degli acconti riguarda le persone fisiche titolari di partita Iva che nel periodo d'imposta precedente hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro. In sostanza si tratta di ditte individuali, lavoratori autonomi e professionisti. In teoria una platea ampia, visto che vi rientrano di sicuro anche tutti i contribuenti forfettari ossia quelli in flat tax al 15% o al 5% (per le nuove attività produttive). Ma, considerando l'effetto finanziario stimato appunto in 688 milioni di euro, è verosimile che il perimetro effettivo non si attesti molto lontano da quello dello scorso anno. A fornire i dati era stato il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in risposta a un'interrogazione alla Camera (si veda «Il Sole 24 Ore» del 14 novembre scorso), quando ha riportato che al differimento dell'anno scorso hanno aderito 276.277 soggetti, «di cui 83.233 contribuenti Irpef e 193.044 per l'imposta sostitutiva sul

regime dei contribuenti minimi forfettari, per un valore di versamenti posticipati al 2024 pari a oltre 600.000.000 di euro».

Di fatto, quindi rinvio e rateizzazione riguarderanno l'Irpef, le imposte sostitutive come la flat tax sui forfettari ma anche le mini patrimoniali estere (l'Ivie sugli immobili e l'Ivafe sulle attività finanziarie) e la cedolare secca sugli affitti, tanto per citare le più diffuse. Nonostante i tentativi fatti prima dell'applicazione della norma restano ancora fuori i contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), per cui sarebbe stato necessario richiedere una copertura finanziaria più elevata.

C'è invece l'intreccio con il concordato preventivo. Perché le partite Iva fino a 170mila euro di ricavi o compensi che hanno aderito all'accordo con il Fisco accettando il risultato proposto possono includere nel rinvio e nella rateizzazione dell'acconto anche la parte delle maggiori imposte dovute proprio per effetto dell'aumento di imponibile prospettato dall'amministrazione finanziaria per il biennio 2024-2025 per i soggetti Isa o per il solo 2024 per i forfettari. Una sortadi ulteriore misura di favore (oltre ai tanti correttivi che hanno contraddistinto la messa a punto del concordato) per rendere meno faticosa la strada di una maggiore compliance rispetto a quanto effettivamente dovuto in base ai ricavi o compensi percepiti con la propria attività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



destinatario, non riproducibile

del

esclusivo

nso

ad





www.ecostampa.it

170mila

IL LIMITE

La rateizzazione degli acconti riguarda le partite Iva che hanno dichiarato ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170mila euro



Dopo la pausa natalizia ripartono le scadenze: 74 in agenda a gennaio di cui il 75% è costituito da versamenti

Calendario fitto

Società di capitali ed	ive, Sapa, I società	Enti p	ubblici		ziari, socie enditori, ai			35		•			i, persone va, collab	e fisiche		
Società di capitali ed				finanz	lari, socie	età fiduc	iarie			12000000			30			
<u> </u>		Società di capitali ed enti commerciali, Spa, Srl, Società cooperative, Sapa, Enti pubblici				Istituti di credito, Sim, altri intermediari finanziari, società fiduciarie					Organi e amministrazioni dello Stato					
0 10 20	30	40		·	10	20	30	40	50	0	10	20	30	40	5	
TOTALE LA SUDDIVISIONE PE Le scadenze fiscali a g			i CONTRI		interessat	i*			20						74	
Richieste/ domande/istanze									1	N					-	
Dichiarazioni				1					4	Hammai						
Versamenti			46						10						56	
Comunicazioni	1	3		3					5						12	
Comunicazioni	1	3		3		<u> </u>			5	O		20 30	40	50	6	

(*) La stessa scadenza fiscale può interessare più tipologie di contribuenti - Fonte: elaborazione su dati scadenzario Entrate gennaio 2025







www.ecostampa.it

SUPERBONUS SALVATO DA VARIANTI

Superbonus, no allo stop dei lavori con varianti. Se gli interventi agevolabili con Superbonus vengono modificati in corso d'opera presentando una CILA (comunicazione inizio lavori asseverata) in variante, il Comune non può vietarli anche se il nuovo titolo edilizio è presentato a opere realizzate.

Nulla impedisce infatti di accertare ex post la conformità degli interventi, come peraltro consentito dalla

normativa Superbonus.

È quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per le Marche, sede di Ancona, con la sentenza n. 642 dello scorso 11 luglio.

La vicenda giudiziaria sorge in seguito all'emanazione di alcuni provvedimenti con cui il Comune ha inibito la prosecuzione dei lavori ai proprietari delle unità immobiliari interessate dagli stessi, a causa dell'emergere di difformità tra quanto dichiarato nella CI-LA e quanto realizzato.

Nel dettaglio, gli interventi di miglioramento sismico e le opere per la riqualificazione energetica del fabbricato inizialmente previste erano state realizzate differentemente da quanto assentito nel titolo abilitativo, in seguito al verificarsi di un cedimento dovuto ad alcuni eventi metereologici estremi.

Pertanto, sebbene la CILA prevedesse che le pareti laterali dell'edificio sarebbero rimaste intatte, parte delle due pareti perimetrali erano state invece demoli-

Di conseguenza, il professionista, in qualità di direttore dei lavori, ha depositato in Comune una CILA in variante, dettagliando le ragioni tecniche per le quali l'intervento veniva modificato.

Tuttavia, il Comune ha dichiarato detta CILA in variante non ammissibile, considerato che le opere diverse assentite da quest'ultima risultano essere già eseguite, imponendo l'immediata sospensione dei lavori.

Contro tale provvedimento, i proprietari hanno proposto ricorso al TAR, richiamando l'art. 119, co.

13-quinquies del dl 34/2020, che permette invece espressamente che "in caso di varianti in corso d'opera, queste sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata".

La questione della conformità in materia di Superbonus rappresenta un tema delicato, e norme del gene $re, ricorda\ il\ Tribunale, "produrranno\ vero similmen$ te nei prossimi anni un nutrito contenzioso all'esito dei primi controlli che l'Agenzia delle Entrate [...] eseguirà sulle pratiche edilizie". Secondo il Giudice, la norma sulle varianti non comporta un superamento della necessità che gli interventi risultino conformi alle disposizioni edilizio-urbanistiche, anche nel caso in cui gli stessi accedano al Superbonus. "Tuttavia", spiega la sentenza, "la conformità urbanistico-edilizia può sussistere ex ante (e questo quando le opere eseguite sono del tutto conformi al titolo abilitante) ma può anche essere conseguita in corso d'opera (e questo accade quando venga presentata un'istanza di variante) e perfino accertata ex post [...], non esistendo al riguardo preclusioni legali". Quando entra in gioco il Superbonus, tra l'altro, ac-

Quando entra in gioco il Superbonus, tra l'altro, acquisisce una rilevanza centrale l'obiettivo che una simile detrazione si è proposta, vale a dire "quello di accrescere il rendimento energetico ed eventualmente anche sismico del patrimonio edilizio nazionale". In tal senso, prosegue il Giudice, "non si vedono ragioni valide per escludere dal beneficio fiscale interventi che, sia pure tramite varianti o sanatorie, abbiano comunque conseguito il risultato entro i termini di leg-

In sostanza, realizzare in concreto interventi Superbonus diversi da quelli dichiarati nella CILA non è di per sé un comportamento illegittimo, purché giunga l'integrazione del titolo abilitativo richiesta dal menzionato co. 13-quinquies tramite una variante formale, la quale può sussistere anche a "cose fatte", senza tra l'altro comportare ripercussioni sulla corretta spettanza della detrazione.

Cristian Angeli



59329



23



DIRITTO E FISCO

PRIVACY/Il Tribunale di Torino supera un parere del Garante

Multe alla pec dello studio

Anche se estranee all'attività professionale

DI ANTONIO CICCIA MESSINA

k alla notifica delle multe alla pec al professionista. Il verbale del codice della strada può essere inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata, anche se si tratta di una comunicazione estranea allo svolgimento dell'attività professionale.

È quanto deciso dal Tribunale di Torino, con la sentenza della sezione terza civile n. 10/2025 del 2 gennaio 2025, che ha superato anche un parere del Garante della privacy, che si era pronunciato in senso diverso.

Nel caso specifico, un avvocato ha preso trenta contravvenzioni per eccessi di velocità accertati con un autovelox fisso e per la mancata comunicazione dei dati del guidatore alla guida al momento dell'infrazione.

Il legale ha presentato ricorso al giudice di pace, lamentando, tra le altre cose, che la polizia municipale aveva sbagliato a notificare i verbali e ciò perché le notifiche erano state inviate al suo indirizzo PEC, il quale però era destinato a ricevere esclusivamente le notifiche inerenti all'attività professionale svolta e non le contravvenzioni al codice della strada.

Il giudice di pace ha dato torto all'avvocato, che ha appellato la sentenza davanti al tribunale, riproponendo la questione della regolarità della notifica a mezzo PEC

A proprio sostegno, l'avvocato ha citato un parere del Garante della privacy, del 27 ottobre 2021, il quale ha evidenziato che i verbali di accertamento della violazione del codice della strada non possono essere notificati presso l'indirizzo pec del professionista assegnato dal consiglio dell'ordine professionale di appartenenza poiché, ben potendo la casella di posta elettronica certificata essere utilizzata anche da soggetti terzi, come eventuali collaboratori del professionista, si sarebbe incorsi in una violazione della riservatezza dello stesso.

Il tribunale di Torino, però, non è stato di questa opinione e ha respinto l'appello, dando nuovamente torto all'avvocato e, quindi, confermando i trenta verbali.

La sentenza di secondo grado dà atto della complessità della questione (se si può usare la pec professionale per ricevere notifiche estranee all'attività). Nella pronuncia, infatti, sono citate alcune sentenze di altri organi giudiziari, che hanno dato risposte contraddittorie.

Ad esempio, il tribunale di Roma e il tribunale di Bologna, dando ragione agli automobilisti, hanno affermato che è nulla la notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata professionale di una notificazione telematica riferita ad una materia estranea alla professione. Al contrario, la corte di appello di Torino (sentenza n. 128 del 27 gennaio 2016) si è espressa a favore della validità della notifica alla PEC di comunicazioni extra professionali.

La materia è stata trattata

anche dalla Corte di cassazione, con sentenza della sezione lavoro n. 8685 del 2 aprile 2024. Quest'ultima decisione, anche se non relativa alla notificazione di contravvenzioni del codice della strada (ma ad atti giudiziari), ha rilevato che non vi era alcun impedimento processuale e che, pertanto, la notifica agli indirizzi PEC è sempre valida a prescindere dal contenuto dell'atto, che sia o meno riferibile all'attività di procuratore costituito in giudizio.

Sulla base della sentenza della Corte di cassazione, il Tribunale di Torino ha concluso per la validità della notifica dei verbali effettuata via PEC, spiegando che si deve in via generale ritenere che il titolare di un indirizzo PEC professionale abbia l'obbligo di diligenza di provvedere con regolarità alla sua visione.

La sentenza dà, infine, atto che il legislatore, con l'articolo 149 bis del codice di procedura civile, ha disciplinato espressamente la questione.

